

aggiornamento
2009

l'agenzia informa

GUIDA PRATICA al PAGAMENTO delle IMPOSTE

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. IL MODELLO F24	3
Il modello F24	3
A chi si presenta e come si paga	3
Quali tributi si possono pagare	4
Tributi derivanti dalla dichiarazione	5
Importi minimi di versamento dei principali tributi	5
Ritenute operate dai sostituti d'imposta	6
Come si compila	6
Gli errori da evitare	9
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24	10
3. I PAGAMENTI RATEALI	11
Quali tributi si possono rateizzare	11
Come calcolare gli importi delle rate...	11
...E compilare il modello di versamento	12
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24 con rateazione	13
4. LA COMPENSAZIONE	14
Le modalità di compensazione	14
Come si effettua	16
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24 con compensazione	18
5. COME RIMEDIARE AGLI OMESSI VERSAMENTI E AGLI ERRORI DI COMPILAZIONE	19
Versamenti non effettuati	19
Errori di compilazione del modello F24	20
Se non si è presentato il mod. F24 con saldo zero	21
Esempio pratico per la compilazione del mod. F24 con ravvedimento	22
6. I VERSAMENTI <i>ON LINE</i> E DALL'ESTERO	23
F24 <i>ON LINE</i>	23
F24 Web	24
F24 Cumulativo	25
Pagamenti dall'estero	25
7. IL MODELLO F23	26
Quali tributi si possono pagare	26
A chi si presenta e come si paga	26
Come si compila	26
F23 <i>ON LINE</i>	27
Gli errori da evitare	27
8. PER SAPERNE DI PIÙ	29
APPENDICE	30
Mod. F24: Codici tributo più ricorrenti	30
Codici delle Regioni e delle Province Autonome	32
Codici degli Enti locali	32
Mod. F23: Codici tributo più ricorrenti	33
Tabella delle causali	33

1. INTRODUZIONE



Per versare i tributi, i contributi e i premi, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il mod. “F24”.

Il modello è definito “unificato” poiché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti (per la compensazione vedere il capitolo 4).

Il modello F24 è disponibile presso banche, agenzie di riscossione e uffici postali ma può essere prelevato anche dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE

I contribuenti titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento. (vedere capitolo 6)

Con il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 il legislatore ha introdotto importanti novità in materia di versamenti tra cui si segnala l’obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare sistemi di pagamento telematici (cosiddetto F24 telematico).

Tra queste:

- lo spostamento di alcuni termini (si pensi alle nuove date per i versamenti ICI fissate al 16 giugno e al 16 dicembre);
- l’obbligo, per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare sistemi di pagamento telematici (cosiddetto F24 telematico).

Con altri provvedimenti, infine, sono stati approvati nuovi modelli F24 (F24 con doppio codice fiscale del contribuente e di genitore/tutore, erede, ecc. e F24 Versamenti con elementi identificativi).

Di seguito, si analizzano i principali adempimenti in materia di versamento di imposte, tasse, contributi e premi previdenziali e assistenziali, tenendo conto delle importanti novità di cui si è accennato.



Per gli enti pubblici sottoposti ai vincoli della tesoreria unica a partire dall’1/1/2008 è stato introdotto un nuovo sistema di versamenti di ritenute alla fonte IRPEF e di IRAP denominato F24 EP.

2. IL MODELLO F24

IL MODELLO F24

L'attuale versione del modello di versamento "F24" è stata approvata con provvedimento del 23 ottobre 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello, realizzato per consentire una gestione più efficiente dei versamenti, presenta dei campi modificati rispetto alle precedenti versioni. Tra questi in particolare si segnalano:

- nella sezione "Contribuente", un campo dove indicare il codice fiscale dell'erede, del genitore/tutore e del curatore fallimentare con il relativo codice identificativo (vedi tabella sotto);

TABELLA DEI CODICI IDENTIFICATIVI

DESCRIZIONE	CODICE
GENITORE/TUTORE	02
CURATORE FALLIMENTARE	03
EREDE	07

- nelle sezioni "Erario", "Regioni" e "Ici" il campo dedicato all'indicazione del "mese di riferimento" che va riportata solo per determinati codici tributo.

A CHI SI PRESENTA E COME SI PAGA

I contribuenti non titolari di partita IVA, non obbligati al pagamento in via telematica, devono presentare il modello F24 presso gli sportelli di qualunque agenzia di riscossione, banca convenzionata o ufficio postale. Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

- presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
- presso gli agenti della riscossione sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei si possono eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
- presso gli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

QUALI TRIBUTI SI POSSONO PAGARE

Il modello F24 va utilizzato per pagare:

- imposte sui redditi (Irpef, Ires);
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
- Iva;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva;
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari;
- altre imposte sostitutive (sono sostitutive di redditi, imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, eccetera);
- Irap;
- addizionale regionale e comunale all'Irpef;
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione;
- contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
- diritti camerali;
- interessi;
- Ici;
- Tarsu/Tari, Tosap/Cosap: per quei comuni che hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco completo è consultabile presso i concessionari, le banche, gli uffici postali e sul sito www.agenziaentrate.gov.it), nel modello F24 nello spazio "codice ente/codice comune" deve essere riportato il codice catastale del comune dove sono ubicati gli immobili oppure sono situati le aree e gli spazi occupati;
- canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari;
- alcune tipologie di proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori;
- sanzioni.

Con questo modello vanno inoltre versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

- autoliquidazione da dichiarazioni;
- ravvedimento;
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione);
- avviso di irrogazione di sanzioni;

- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

TRIBUTI DERIVANTI DALLA DICHIARAZIONE

Le imposte a **saldo** derivanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico vanno pagate entro il **16 giugno** di ogni anno ovvero entro il **16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli **acconti** dovuti per il periodo d'imposta successivo per Irpef, Ires e Irap, vanno così versati:

- la prima rata entro lo stesso termine del saldo dell'anno d'imposta precedente (**16 giugno o 16 luglio**);
- la seconda o unica rata entro il **30 novembre**.

Il termine di versamento del **saldo** dell'Iva è il **16 marzo**. Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi unificata (modello Unico) il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata (16 giugno o 16 luglio), con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Per quanto riguarda l'**acconto** Iva la scadenza è invece fissata per il **27 dicembre**.

Successivamente alle scadenze prestabilite, è sempre possibile effettuare il versamento dell'imposta omessa ed usufruire, se si provvede entro determinati termini, della possibilità di pagare sanzioni ridotte (vedi capitolo 5).

Per le maggiorazioni nei casi di pagamento di imposte con l'utilizzo di crediti vedi il capitolo 4.

Chi presenta la dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, (salvo casi particolari come, ad esempio, l'interruzione del rapporto di lavoro), non ha necessità di eseguire i versamenti dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, poiché gli stessi sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta, che trattiene le somme (sia per il saldo che per l'acconto) dalla retribuzione o dalla pensione.

ATTENZIONE

Se la scadenza del versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO DEI PRINCIPALI TRIBUTI

I versamenti del saldo Irpef e Ires, nonché delle addizionali regionali e comunali, devono essere effettuati solo se l'importo è superiore a 12 euro.

Per l'Iva e l'Irap il versamento minimo si effettua quando l'importo è superiore a 10,33 euro.

Per i versamenti minimi degli acconti valgono gli importi indicati nella successiva tabella:

VERSAMENTI MINIMI PER IMPOSTE LIQUIDATE IN DICHIARAZIONE

TRIBUTO		IMPORTO MINIMO
IRPEF	saldo	superiore a 12 euro
	acconto	superiore a 51,65 euro
ADDIZIONALE REGIONALE	saldo	superiore a 12 euro
ADDIZIONALE COMUNALE	saldo/acconto	superiore a 12 euro
IRAP	saldo	superiore a 10,33 euro
	acconto	superiore a 51,65 euro (se persone fisiche o società di persone)
		superiore a 20,66 euro (se società di capitali o enti soggetti a Ires)
IRES	saldo	superiore a 12 euro
	acconto	superiore a 20,66 euro
IVA	da dichiarazione annuale	superiore a 10,33 euro
	acconto	superiore a 103,29 euro

RITENUTE OPERATE DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA

Entro il 16 di ogni mese tutti i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di effettuare il versamento delle ritenute alla fonte che sono state operate sugli emolumenti, sui compensi e sulle provvigioni corrisposti nel mese precedente.

In particolare, si tratta di:

- somme corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo erogati a professionisti, artisti, lavoratori autonomi occasionali;
- provvigioni relative a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

ATTENZIONE

Gli enti pubblici sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato devono utilizzare il modello di versamento telematico "F24 enti pubblici" per il pagamento dell'Irap e delle ritenute alla fonte.

COME SI COMPILA

Compilazione del modello F24 nei casi più frequenti

Il modello F24 è diviso in "Sezioni" in ciascuna delle quali sono presenti dei campi che i contribuenti devono compilare. Per i versamenti dell'Irpef, dell'Ires, dell'Iva e delle ritenute, si utilizza la sezio-

ne *Erario*, per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all'Irpef) si utilizza la specifica sezione *Regioni* e per le imposte comunali (addizionale comunale, Ici, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap) la sezione *Ici e altri tributi locali*. In particolare i campi principali sono quelli relativi a:

- **Contribuente:** vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale. Particolare attenzione andrà prestata nell'indicazione del codice fiscale.
- **Coobbligato:** va indicato, nei casi richiesti, il codice fiscale dell'erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo.
- **Codici tributo:** indicano fondamentalmente la tipologia d'imposta da pagare.
- **Anno/periodo di riferimento:** indica l'anno d'imposta al quale si riferisce l'imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre (ad es. per la scadenza del saldo Irpef da versare a giugno 2010 va indicato l'anno d'imposta 2009). I contribuenti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare devono barrare l'apposita casella posta nella sezione *Contribuente* ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
- **Regioni:** per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento.
- **Ici e altri tributi locali:** per l'addizionale comunale all'Irpef, oltre al codice tributo e all'anno di riferimento, qualora si riferisca a versamenti relativi a comuni siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici "codici enti". Per i versamenti relativi ai restanti comuni andrà utilizzato il residuale "codice ente" 99. Per l'Ici, invece, il codice ente locale da riportare sul modello è quello catastale che contraddistingue il comune destinatario del versamento.

Per le sezioni *INPS* e *Altri enti previdenziali e assicurativi* si rimanda alle regole di compilazione fornite dagli enti stessi.

I versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef si effettuano associando a ciascun codice tributo il codice catastale identificativo del comune di riferimento.

ATTENZIONE

Per l'individuazione dei dati necessari alla compilazione del modello F24 per il versamento delle imposte, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it un programma di ricerca guidata che consente di reperire facilmente i codici da utilizzare per effettuare il versamento. Sono illustrate, inoltre, le modalità di compilazione dei vari campi del modello.

L'elenco completo di codici e causali è disponibile anche presso le agenzie di riscossione, le banche e gli uffici postali. I codici di più frequente utilizzo sono riportati anche in Appendice a questa guida.

Gli importi devono sempre essere indicati con le prime due cifre decimali anche se queste cifre sono pari a zero. Ad esempio, nel caso in cui l'importo sia espresso in unità di euro se la somma da versa-

re è pari a 70 euro, va indicato “70,00”. In presenza di più cifre decimali si deve procedere all'arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio:

- se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso (euro 74,955 arrotondato diventa 74,96);
- se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (euro 74,952 arrotondato diventa euro 74,95).

Quando al pagamento sono tenuti l'erede, il genitore, il tutore o il curatore, occorre riportare negli appositi spazi, che nell'attuale modello F24 sono inseriti nella sezione *Contribuente*, i dati identificativi del contribuente per il quale il versamento viene effettuato, nonché il codice fiscale e il codice identificativo di chi effettua il pagamento.

Per gli importi pagati in unica soluzione riferita alle principali imposte derivanti da dichiarazioni, nelle colonne “rateazione/regione/prov.” della sezione *Erario* e “rateazione” delle sezioni *Regioni ed ICI ed altri tributi locali*, occorre scrivere 0101 (in caso di pagamento rateale, vedere il capitolo 3).

Compilazione del modello in casi particolari

Versamento dell'ICI

Tutti i contribuenti possono pagare l'ICI con il modello F24.

Il versamento può riguardare anche immobili situati in località diverse, utilizzando crediti riferibili ad altre tipologie di imposte (ad es. credito Irpef per pagare ICI).

I principali dati da indicare nella sezione ICI ed altri tributi locali sono i seguenti:

codice ente/codice comune	codice catastale del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili. Il codice è reperibile presso gli sportelli delle agenzie di riscossione, delle banche e delle poste, nonché sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Ravv. (ravvedimento)	va barrata la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento
Immob. variati	va barrata la casella in caso di variazioni per uno o più immobili per cui occorre presentare al comune dichiarazione di variazione
Acc. (acconto)	va barrata la casella se il pagamento si riferisce all'acconto
Saldo	va barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo
Numero immobili	permette di indicare il numero complessivo degli immobili (massimo 3 cifre)
Anno di riferimento	deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento
Codice tributo	il codice relativo all'immobile per cui si effettua il versamento (abitazione principale 3901, per gli immobili per cui l'imposta è ancora dovuta; terreni agricoli 3902; aree fabbricabili 3903; altri fabbricati 3904)
Importi a debito versati	va riportato l'importo a debito dovuto (al netto della detrazione per l'abitazione principale, se a questa si riferisce il versamento)
Detrazione Ici abitazione principale	va riportato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale (se per tale immobile è dovuta l'imposta)

ATTENZIONE

Eventuali errori nell'indicazione del codice comune e/o del codice tributo devono essere segnalati unicamente ai comuni interessati e non all'Agenzia delle Entrate.

Versamento per avvisi di accertamento e controllo delle dichiarazioni

Il modello F24 deve essere utilizzato anche per il versamento dovuto a seguito di:

- controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;
- controlli formali delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- omessa impugnazione dell'avviso di accertamento;
- conciliazione giudiziale;
- accertamento con adesione.

L'Agenzia delle Entrate invia o consegna, insieme alla comunicazione/atto, un modello F24 precompilato che il contribuente potrà utilizzare per il pagamento complessivo degli importi indicati.

Nei soli casi di comunicazione di irregolarità (a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni) per diverse tipologie di imposte, il contribuente che intende pagare solo alcune di esse dovrà compilare un nuovo modello F24. In questo caso, rilevando dalla comunicazione ricevuta le informazioni necessarie, il contribuente dovrà compilare con particolare attenzione i campi relativi a:

- codice atto oggetto di definizione;
- anno di riferimento (cui si riferisce la violazione);
- codici tributo specifici relativi alle somme da versare;
- importi da versare, da riportare esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”.

GLI ERRORI DA EVITARE

Gli errori commessi nella compilazione del modello di versamento F24, che vengono riscontrati con maggior frequenza, sono quelli relativi a:

- codice tributo (ad esempio inversione di numeri nell'indicazione dei codici tributo che comporta il versamento di un'altra tipologia d'imposta: il codice tributo 1004 anziché 1040);
- periodo di riferimento dell'imposta da versare (ad esempio indicazione dell'anno di effettuazione del versamento in luogo dell'anno d'imposta a cui il versamento si riferisce);
- codice regione in corrispondenza dell'imposta regionale;
- codice fiscale (ad esempio, indicazione del codice fiscale del rappresentante legale della società al posto del codice fiscale della società versante).

ATTENZIONE

Si consiglia un'attenta compilazione del mod. F24 al fine di evitare di ricevere richieste di pagamento per somme già versate. Per correggere eventuali errori si rimanda al capitolo 5.

ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Esempio di compilazione del modello F24 derivante da UNICO Persone fisiche 2009 senza utilizzo di crediti e con pagamento in unica soluzione del saldo 2008 Irpef (codice tributo 4001), dell'acconto 2009 Irpef (codice tributo 4033), dell'addizionale regionale 2008 all'Irpef (codice tributo 3801, regione Lazio), del saldo dell'addizionale comunale 2008 all'Irpef (codice tributo 3844, comune di Roma) e dell'acconto dell'addizionale comunale 2009 all'Irpef (codice tributo 3843, comune di Roma).

SEZIONE CONTRIBUENTE:

indicare il codice fiscale e i dati anagrafici completi di domicilio fiscale del contribuente tenuto al pagamento.

SEZIONE ERARIO:

indicare l'appropriato codice tributo, il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione) nel campo "rateazione" e il periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

SEZIONE REGIONI:

riportare il codice tributo relativo all'addizionale regionale corredato dall'indicazione del codice regione in base al domicilio fiscale del contribuente, il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione), il periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

riportare il codice 99 (utilizzabile per tutti i comuni salvo quelli siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per i quali esistono specifici "codici enti"), i codici tributo relativi all'addizionale comunale (saldo e acconto), il valore 0101 (versamento in un'unica soluzione), i periodi di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta).

agenzia entrate **Mod. F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE R S S M R A 0 0 A 3 0 H 5 0 1 B banca in caso di anno d'ingreso non conciliabile con anno scade

DATI ANAGRAFICI **ROSSI** nome **MARIO** titolo

data di nascita 3 0 / 0 5 / 1 9 7 0 anno di nascita **M** comune in Stato estero di nascita **ROMA** prov. **R** comune **M**

DOMICILIO FISCALE **ROMA** prov. **R** via o numero civico **VIA MILANO, 1**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

codice tributo	estrazione/regione/prov./mese di versamento	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
4001	0101	2008	351,00	
4033	0101	2009	337,50	
IMPOSTE DIRETTE - IVA				
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
TOTALE A			688,50 B	
				+ 688,50
SALDO (A-B)				

SEZIONE INPS

codice tributo	estrazione/regione/prov./mese di versamento	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE C			D	
				SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice tributo	estrazione/regione/prov./mese di versamento	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
0 8	3801	0101	2008	180,00
TOTALE E			180,00 F	
				+ 180,00
SALDO (E-F)				

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	estrazione/regione/prov./mese di versamento	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
9 9	3844	0101	2008	84,00
9 9	3843	0101	2009	27,30
TOTALE G			111,30 H	
				+ 111,30
SALDO (G-H)				

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice tributo	estrazione/regione/prov./mese di versamento	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE I			L	
				SALDO (I-L)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

codice tributo	estrazione/regione/prov./mese di versamento	anno di riferimento	importo a debito versati	importo a credito compensati
TOTALE M			N	
				SALDO (M-N)

FIRMA _____ **SALDO FINALE** **EURO** • **979,80**

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE IN CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE	Pagamento effettuato con assegno	banca/postale
giorno / mese / anno	AGENZIA _____ CAB/SPORTLEAD _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		numero _____	circolare/vaglia postale
		tratto / emissore su _____	cod. ABI _____ CAB _____

Autorizzo debitamente su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ firmo _____

1^a COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

3. I PAGAMENTI RATEALI



QUALI TRIBUTI SI POSSONO RATEIZZARE

Tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita Iva, possono pagare in **rate mensili di uguale importo** tutte le imposte derivanti dalle dichiarazioni. Non si possono invece rateizzare gli importi da versare nel mese di novembre a titolo di acconto per Irpef, Ires e Irap, e quelli dovuti per l'acconto Iva da versare a dicembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: ad esempio, è possibile rateizzare l'Irpef e versare in unica soluzione l'Irap, oppure rateizzare il primo acconto Irpef e versare in unica soluzione il saldo. La misura dell'interesse annuo per i pagamenti rateali, per le dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° luglio 2009, è pari al 4% (in precedenza era, invece, pari al 6%). Gli interessi vanno calcolati in misura forfetaria tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della rata che si versa, (salvo per la prima rata per la quale gli interessi vanno calcolati con riferimento agli effettivi giorni). Il numero delle rate può essere scelto fino ad un massimo di 7, ma in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre.

ATTENZIONE

Se il termine per il versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di rateazione delle imposte non devono essere versati gli interessi di importo inferiore a 1,03 euro.

COME CALCOLARE GLI IMPORTI DELLE RATE...

L'importo da pagare ad ogni scadenza è dato dalla rata di capitale e dagli interessi ad essa relativi, da calcolare al tasso del 4% annuo.

ESEMPIO

Supponiamo che un contribuente non titolare di partita Iva abbia scelto di versare a rate (nel numero massimo possibile) il saldo Irpef dell'anno "X", che ammonta a 1.500 euro, e che la prima rata venga pagata il 16 luglio.

Calcolo delle rate e degli interessi

Anzitutto, poiché il primo versamento è effettuato il 16 luglio, occorre maggiorare il debito totale da versare dello 0,40%.

Pertanto, l'Irpef da versare sarà: $1.500 + (0,40\% \text{ di } 1.500) = 1.506$ euro.

Essendo pari a 6 il numero massimo di rate, l'importo di ciascuna di esse sarà di 251 euro ($1.506 / 6$).

Dalla seconda rata in poi occorre calcolare anche gli interessi. Questo sarà il piano dei versamenti:

RATA n./di	SCADENZA*	INTERESSE IN %	CALCOLO	
			CAPITALE	INTERESSI
1/6	16 luglio	0,00	251,00	-
2/6	31 luglio	0,16 di 251	251,00	(0,40)**
3/6	31 agosto	0,49 di 251	251,00	1,23
4/6	30 settembre	0,82 di 251	251,00	2,06
5/6	31 ottobre	1,15% di 251	251,00	2,89
6/6	30 novembre	1,48% di 251	251,00	3,71
Totale versamento			1.506,00	9,89

(*) se il termine per il versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

(**) da non versare in quanto inferiore a 1,03 euro.

...E COMPILARE IL MODELLO DI VERSAMENTO

In occasione del pagamento di ciascuna rata, nei soli casi espressamente previsti (come per esempio per le imposte derivanti dalle dichiarazioni) il contribuente deve indicare per ogni tributo la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la terza di sei rate, deve indicare 0306). L'indicazione va fatta nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello F24.

ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 CON RATEAZIONE

Esempio di compilazione del modello F24 relativo alla terza di sette rate dei versamenti derivanti da UNICO Persone fisiche 2009 per un soggetto non titolare di partita Iva, senza utilizzo di crediti e quindi con pagamento sia del saldo Irpef 2008 (codice tributo 4001), che del primo acconto Irpef 2009 (codice tributo 4033), dell'addizionale regionale all'Irpef 2008 (codice tributo 3801, regione Lazio) dell'addizionale comunale all'Irpef 2008 (codice tributo 3844, comune di Roma) e dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef 2009 (codice tributo 3843, comune di Roma).

SEZIONE CONTRIBUENTE:

indicare il codice fiscale e i dati anagrafici, completi di domicilio fiscale del contribuente tenuto al versamento.

SEZIONE ERARIO:


riportare i codici tributo corredati dell'importo della rata, dell'indicazione della rateazione (0307) cui si riferisce il pagamento, del periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta) ed il codice tributo 1668 corredato dell'importo degli interessi.

SEZIONE REGIONI:

riportare il codice tributo relativo all'addizionale regionale corredato dell'importo della rata, dell'indicazione della rateazione (0307) cui si riferisce il pagamento, dell'indicazione del codice regione in base al domicilio fiscale, del periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta) ed il codice tributo 3805 corredato dell'importo degli interessi.

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:

riportare in base al domicilio fiscale il codice 99 (utilizzabile per tutti i comuni salvo quelli siti nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano per i quali esistono specifici "codici enti"), il codice tributo relativo all'addizionale comunale corredato dell'importo della rata, dell'indicazione della rateazione (0307) cui si riferisce il pagamento, del periodo di riferimento (anno cui si riferisce l'imposta) ed il codice tributo 3857 corredato dell'importo degli interessi.

agenzia entrate  Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: _____ AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE R S S M R A 0 0 A 3 0 H 5 0 1 B basato in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI **ROSSI** nome **MARIO** picco

data di nascita 3 0 0 5 1 9 7 0 0 anno (M o F) **M** comune lo Stato estero di nascita **ROMA** **R M**

comune **ROMA** prov. e numero civico **R M** **VIA MILANO, 1**

DOMICILIO FISCALE **ROMA** **VIA MILANO, 1**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./municio	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
4001	0307	2008	500,00	
4033	0307	2009	570,50	
1668			7,81	
TOTALE A			1.078,31 B	SALDO (A-B)
				1.078,31

SEZIONE INPS

codice tributo	rateazione/regione/prov./municio	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE C			D	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice tributo	rateazione/regione/prov./municio	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
0 8	3801	0307	220,00	
0 8	3805		1,61	
TOTALE E			221,61 F	SALDO (E-F)
				221,61

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	rateazione/regione/prov./municio	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
9 9	3844	0307	110,00	
9 9	3843	0307	52,30	
9 9	3857		1,18	
TOTALE G			163,48 H	SALDO (G-H)
				163,48

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice tributo	rateazione/regione/prov./municio	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE I			L	SALDO (I-L)

FIRMA _____ **SALDO FINALE** _____ **EURO** **1.463,40**

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA _____ **CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE** _____

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ Firma _____

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 R. n. _____ circolare/vaglia postale
 tratta / emessa su _____ cod. ABI _____ CAB _____

1^ COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

4. LA COMPENSAZIONE



La compensazione è un importante istituto attraverso il quale i contribuenti possono versare le imposte e i contributi dovuti per un determinato periodo d'imposta "compensandoli" con eventuali crediti.

Alla compensazione sono ammessi tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA. Tutti possono compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, comuni, regioni, INAIL, ENPALS, INPGI, Camere di Commercio).

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio si utilizza un credito Irpef relativo all'anno d'imposta del 2009 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2010);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irap o Ires per pagare ICI o contributi previdenziali ecc.).

ATTENZIONE

I crediti Ici non sono utilizzabili in compensazione con altre imposte né con l'Ici dovuta per un immobile sito in un comune diverso.

IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

Esiste una limitazione all'utilizzo dei crediti a compensazione e alle richieste dei rimborsi in conto fiscale. L'importo massimo è attualmente pari a 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

In detto limite non si comprendono:

- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, ecc.).

LE MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

In linea generale, tutte le imposte, per le quali risulta utilizzabile il modello F24, possono essere compensate con crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Non possono essere utilizzati come crediti alcuni tributi/contributi non rilevabili dalle dichiarazioni, ad esempio, eventuali eccessi di versamento su codici tributo, relativi a richieste di pagamento dell'Agenzia delle Entrate a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni.

Le informazioni sui codici tributo non utilizzabili a credito possono essere rilevate sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A titolo esemplificativo, **sono compensabili i seguenti debiti:**

- imposte sui redditi (Irpef, Ires) e ritenute alla fonte;
- addizionali all'Irpef (regionale e comunale);
- Iva;
- Irap;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell'Irap e dell'Iva;
- interessi dovuti in caso di pagamento rateale;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL (per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali);
- Ici.

A questi vanno aggiunte le altre entrate dello Stato individuate con decreto.

Tra queste, si evidenziano le somme dovute a seguito di:

- accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
- irrogazione sanzioni;
- ravvedimento per il versamento delle sanzioni;
- controllo automatico della dichiarazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per essere compensabili i crediti devono emergere da una “dichiarazione o denuncia periodica”, e possono essere utilizzati anche prima del termine di scadenza di presentazione delle stesse a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato il credito (ad esempio un credito Iva relativo all'anno d'imposta 2009 può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2010).

A titolo esemplificativo, i **crediti compensabili** sono quelli emergenti:

- dalle dichiarazioni contenute nel Modello Unico (Redditi, Iva, Irap, ecc.);
- dalla dichiarazione Iva annuale presentata in forma autonoma;
- dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
- dalle denunce contributive;
- dai crediti d'imposta per agevolazioni.

ATTENZIONE

A partire dal 1° gennaio 2010, la compensazione del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata, esclusivamente in via telematica, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o di una apposita istanza da cui il credito emerge.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata (devono dunque presentarla in via autonoma).

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da parte dei soggetti abilitati (si tratta, principalmente, di dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai revisori, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

COME SI EFFETTUA

Nella compilazione del mod. F24 con compensazione, occorre inserire i dati necessari per identificare sia il credito che si vuole compensare che il debito da versare, indicare per ciascuno di questi importi il “codice tributo” o “causale contribuito”, “l'anno/periodo di riferimento” e, limitatamente ai crediti previdenziali e assicurativi, gli altri dati identificativi richiesti dalle relative sezioni del modello.

È necessario ricordare che l'importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi.

Un esempio di compensazione tra differenti imposte: l'addizionale regionale a debito (dovuta per il 2008) è compensata con il credito Irpef del 2008 risultante dal Mod. Unico 2009 (quadro RX).

Chi opera una compensazione **deve sempre presentare il mod. F24**, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

ATTENZIONE

È facoltativo esplicitare sul modello F24 la compensazione tra la stessa tipologia d'imposta per anni diversi. Ad esempio, l'Irpef dovuta per il primo acconto 2009 (pari a 150,00 euro) compensata con il credito Irpef del 2008 (pari a 100,00 euro) può essere esposta nel mod. F24 alternativamente:

1. con il codice tributo 4033 dell'acconto 2009 per 50,00 euro
2. con il codice tributo 4033 dell'acconto 2009 per 150,00 euro e con il codice tributo 4001 del saldo 2008 per un credito di 100,00 euro.

In entrambi i casi, al fine di evitare errori, è importante ricordare che nella successiva dichiarazione 2010 deve essere riportato il credito risultante dalla dichiarazione precedente (nell'esempio 100,00 euro).

Nel caso 2, inoltre, è necessario esporre nella dichiarazione anche il credito utilizzato nel mod. F24 (nell'esempio 100,00 euro). In particolare il mancato riporto del credito utilizzato determina un debito inferiore o un credito maggiore di quello effettivamente spettante con conseguente richiesta di pagamento comprensiva di interessi e sanzione.

Un esempio di relazione tra la dichiarazione dei redditi e i versamenti in F24

Ipotizziamo, nel modello Unico 2008 per l'anno 2007, un rigo “differenza” di Irpef di 1.000,00 euro (si ricorda che se il rigo differenza è superiore a 51 euro, è dovuto l'acconto per l'anno successivo) un credito di Irpef di 1.500,00 euro, un debito di addizionale regionale di 150,00 euro. Nel caso specifico si utilizza parte del credito Irpef per versare l'addizionale regionale (esplicitando nel mod. F24 la compensazione) e parte per gli acconti Irpef (senza esplicitare nel mod. F24 la compensazione).

UNICO 2008	RN30 DIFFERENZA (RN25 - RN26 col. 2 - RN27 col. 1 - RN27 col.2 - RN28 col.2 - RN29) se tale importo è negativo vedere istruzioni	1.000,00
	RN38 IMPOSTA A CREDITO	1.500,00
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	150,00
	RX1 IRPEF	1.500,00

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF	1.500,00			1.500,00

F24	SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
	4001	0101	2007		150,00	
					SALDO (A-B)	
			TOTALE A	0,00 B	150,00 -	150,00

F24	SEZIONE REGIONI					
	codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	0 8	3801	0101	2007	150,00	
			TOTALE E	150,00 F	0,00	150,00

FIRMA	SALDO FINALE
	EURO + 0,00

Vediamo come si compilerà il modello Unico 2009 per l'anno d'imposta 2008.

UNICO 2009	RN33 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito ICI 730 2008	1.500,00
	RN34 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		150,00

N.B. Gli acconti Irpef, non essendo stati indicati nel mod. F24, non vanno indicati.

Un caso particolare: compensazione e rateazione

Nel caso in cui il contribuente intenda sia compensare che rateizzare, può utilizzare due modelli:

- il primo, con saldo finale uguale a zero, per utilizzare il credito da compensare (indicando 0101 nello spazio rateazione in corrispondenza dell'importo a debito versato);
- il secondo, per evidenziare l'importo della prima rata da versare del residuo debito, riportando nello spazio rateazione il numero della rata in pagamento e quello complessivo del numero delle rate pre-scelto (ad esempio, se è la prima di cinque rate indicare 0105).

ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 CON COMPENSAZIONE

Il contribuente nel compilare la propria dichiarazione Modello Unico 2009 (anno d'imposta 2008) evidenzia un credito IRPEF di 1000,00 euro, da utilizzare in compensazione. Contestualmente deve versare 545,86 euro a titolo di acconto IRPEF per il 2009, da effettuare in due rate, la prima di 218,34 euro (40% di 545,86) entro il 16 giugno e la seconda di 327,52 euro (residuo di 545,86) entro il 30 novembre. Deve inoltre versare un saldo per il 2008 di 106 euro per l'addizionale regionale, di 103 euro per l'addizionale comunale e di 25 euro per l'acconto sull'addizionale comunale. Può quindi utilizzare una parte del credito IRPEF per il 2008 per tutti i versamenti dovuti a giugno (218,34 + 106 + 103 + 25 = 452,34) presentando il modello F24 con saldo uguale a zero.

SEZIONE ERARIO:
L'anno di riferimento del credito è quello relativo al periodo d'imposta al quale lo stesso si riferisce e NON all'anno solare di effettuazione del versamento. L'importo del credito utilizzabile si rileva dal quadro RX della dichiarazione, al netto di eventuali somme già utilizzate per altre compensazioni.

SEZIONE ERARIO:
per gli acconti l'anno di riferimento è quello del periodo d'imposta al quale si riferiscono gli adempimenti, che normalmente coincide con l'anno solare di versamento. L'importo degli acconti dovrà poi essere indicato nel quadro RN della dichiarazione dell'anno successivo, al netto di eventuali interessi pagati per rateazioni.

SEZIONE REGIONI E SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
il saldo delle addizionali va indicato nelle apposite sezioni (SEZIONE REGIONI per l'addizionale regionale, SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI per l'addizionale comunale). L'anno di riferimento da indicare è quello del periodo d'imposta al quale si riferisce l'adempimento. L'importo da pagare si rileva dal quadro RV (righe A DEBITO) della dichiarazione che si sta presentando.

agenzia entrate Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO AGENZIA _____ PROV. _____

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE **R S I S M R A 0 0 A 3 0 H 5 0 1 B**

DATI ANAGRAFICI
NOME **ROSSI**
data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____ R M
data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____ R M
comune _____ VIA MILANO, 1

DOMICILIO FISCALE ROMA R M VIA MILANO, 1

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./anno di versamento	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
4001	0101	2008		452,34
4033	0101	2009	218,34	
TOTALE A			218,34 B	452,34
				SALDO (A-B)
				234,00

SEZIONE INPS

codice tributo	rateazione/regione/prov./anno di versamento	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE C			D	SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice tributo	rateazione/regione/prov./anno di versamento	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
08	3801	0101	2008	106,00
TOTALE E			106,00 F	SALDO (E-F)
				106,00

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	rateazione/regione/prov./anno di versamento	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
99	3844	0101	2008	103,00
99	3843	0101	2009	25,00
TOTALE G			128,00 H	SALDO (G-H)
				128,00

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

INAIL

codice tributo	rateazione/regione/prov./anno di versamento	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE I			L	SALDO (I-L)

TOTALE M **SALDO FINALE** **N** EURO - **0,00**

FIRMA

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA _____ CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE _____
 AGENZIA _____ CAB/SPORTIBO _____
 Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 circolare/vaglia postale
 tratta / emessa su _____
 cod. ABI _____ CAB _____

Autorevole addetto su _____ cod. ABI _____ CAB _____ firma _____
 conto corrente bancario n° _____
 1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

5. COME RIMEDIARE AGLI OMESSI VERSAMENTI E AGLI ERRORI DI COMPILAZIONE



VERSAMENTI NON EFFETTUATI

Il contribuente che ha omesso o ha effettuato il pagamento dei tributi in misura inferiore a quella dovuta, ovvero ha utilizzato un credito in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'importo dovuto;
- degli interessi di mora (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito);
- della sanzione in misura ridotta.

La sanzione, prevista nella misura ordinaria del 30%, viene così ridotta:

- al 2,5% (pari ad 1/12 del 30%), se si effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- al 3% (pari ad 1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

ATTENZIONE

I codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta dovuta in caso di ravvedimento sono quelli ordinari. Se si è utilizzato in compensazione un credito in tutto o in parte non spettante, il codice tributo da riportare ai fini della regolarizzazione deve essere lo stesso precedentemente indicato per la compensazione. Gli interessi (eccetto quelli sulle ritenute dei sostituti d'imposta) vanno versati separatamente dal tributo e, come per le sanzioni, occorre utilizzare gli specifici codici tributo riportati in Appendice.

Il ravvedimento si perfeziona al momento del pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni. Pertanto, se l'imposta e gli interessi sono versati nei 30 giorni dalla scadenza, ma la sanzione viene pagata dopo i 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione da versare è pari al 3%.

È importante precisare che l'anno di riferimento da indicare per il versamento dell'imposta e dei relativi interessi e sanzioni è quello dell'anno d'imposta a cui il versamento si riferisce.

Si ricorda che gli interessi moratori, maturati giorno per giorno, sono stabiliti nella misura del tasso legale (attualmente pari al 3%).

ESEMPIO

Il contribuente che non ha versato alla scadenza del 30 novembre il secondo acconto dell'Irpef dovuta per l'anno in corso, pari a 1.000 euro, ha due opportunità per regolarizzare:

• RAVVEDIMENTO “BREVE”.

Se la regolarizzazione avviene il 30 dicembre (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:

- a) una sanzione di **25,00 euro** (2,5% di 1.000 euro);
- b) interessi per **2,47 euro** ($1.000 \times 3\% \times 30 / 365$).

• RAVVEDIMENTO “LUNGO”.

Se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (supponiamo, per esempio, il 31 marzo dell'anno successivo, con 121 giorni di ritardo dalla scadenza originaria del pagamento), il contribuente dovrà versare, oltre all'imposta non pagata:

- a) una sanzione di **30,00 euro** (3% di 1.000 euro);
- b) interessi per **9,95 euro** ($1.000 \times 3\% \times 121 / 365$).

Per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto non è necessario presentare una dichiarazione integrativa.

ERRORI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Gli errori che più frequentemente si commettono nella compilazione dei modelli di versamento consistono nell'errata indicazione del:

- codice tributo;
- periodo di riferimento;
- codice fiscale.

Per correggere detti errori, esclusivamente all'interno delle sezioni Erario e Regioni- Enti locali, poiché non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo e quindi si configurano quali violazioni meramente formali non soggette a sanzione, i contribuenti possono presentare un'istanza di rettifica del modello presso uno qualsiasi degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell'errore (il fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it).

Altri errori che ricorrono con frequenza riguardano la compilazione del modello F24 per regolarizzare (ravvedimento) l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute. Per evitare gli errori più frequenti è necessario:

- riportare sul modello come **anno di riferimento** l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta, sia per il tributo e gli eventuali interessi che si versano che per le sanzioni. Ad esempio, per una ritenuta operata dal sostituto d'imposta nel 2008 e non riversata occorrerà indicare sempre l'anno di riferimento 2008 anche se la regolarizzazione avviene nel 2009;

- non mettere mai insieme, su un unico rigo del modello F24, gli importi che regolarizzano più omissioni. È necessario compilare un rigo di F24 per ogni adempimento omesso e indicare separatamente sia la sanzione che gli interessi.

Per i sostituti d'imposta è bene ricordare che il versamento degli interessi va effettuato con il codice del tributo cui si riferiscono, cumulando quanto dovuto.

Gli interessi versati in sede di ravvedimento dovranno essere indicati nell'apposito campo del relativo rigo del quadro ST del Modello 770.

SE NON SI È PRESENTATO IL MOD. F24 CON SALDO ZERO

Per regolarizzare tale violazione è necessario:

- presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
- versare una sanzione ridotta, pari a
 - 5 euro (1/10 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi;
 - 15 euro (1/10 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.

ATTENZIONE

Nel caso in cui ci si accorga che la compensazione effettuata con un modello F24 presentato a saldo zero risulti errata, il contribuente può effettuarla correttamente presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all'ufficio locale l'annullamento del primo modello F24 errato.

ESEMPIO PRATICO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. F24 CON RAVVEDIMENTO

Il contribuente sulla base della dichiarazione presentata nel 2009 (anno d'imposta 2008) è tenuto ad effettuare entro il 16 giugno 2009 un saldo di 150 euro per Irpef, di 85 euro per l'addizionale regionale e di 65 euro per il saldo dell'addizionale comunale.

Ad aprile 2010 si accorge di non aver effettuato il pagamento dovuto.

L'8 aprile 2010 effettua i versamenti con un ritardo di 296 giorni utilizzando l'istituto del ravvedimento.

SEZIONE ERARIO:
 Gli interessi vanno calcolati giornalmente sulla base del tasso legale annuo, pari al 3%:
 $(150 \times 3\% \times 296) : 365 = 3,65$.
 Vanno indicati separatamente dal tributo con il codice "1989"

La sanzione, pari al 3% dell'imposta omessa ($3\% \text{ di } 150 = 4,5$), va versata con l'apposito codice tributo e con il periodo di riferimento relativo a quello dell'adempiamento omesso.

SEZIONE REGIONI:
 Gli interessi vanno calcolati giornalmente sulla base del tasso legale annuo, pari attualmente al 3%:
 $(85 \times 3\% \times 296) : 365 = 2,07$
 Essi vanno indicati separatamente dal tributo con il codice "1994"

La sanzione, pari al 3% del saldo omesso ($3\% \text{ di } 85 = 2,55$), va versata con l'apposito codice tributo e con il periodo di riferimento relativo a quello dell'adempiamento omesso.

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI:
 Gli interessi vanno calcolati giornalmente sulla base del tasso legale annuo, pari al 3%:
 $(65 \times 3\% \times 296) : 365 = 1,58$
 Vanno indicati separatamente dal tributo con il codice "1998".

La sanzione, pari al 3% del saldo omesso ($3\% \text{ di } 65 = 1,95$), va versata con l'apposito codice tributo e con il periodo di riferimento relativo a quello dell'adempiamento omesso.

agenzia entrate Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: _____ AGENZIA _____ PROV. _____

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE R S S M R A 0 0 A 3 0 H 5 0 1 B
(ragione, denominazione o ragione sociale) nome
DATI ANAGRAFICI ROSSI **MARIO**
data di nascita anno (M o F) comune in lo Stato estero di nascita
 3 0 0 5 1 9 0 0 M ROMA prov. R M
comune prov. Via e numero civico
DOMICILIO FISCALE ROMA **R M VIA MILANO, 1**
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

codice tributo	regione/regione di riferimento	anno di riferimento	importo di debito versato	importo di credito compensato
4001	0101	2008	150,00	
8901		2008	4,50	
1989		2008	3,65	
TOTALE A			158,15 B	
				+ 158,15

SEZIONE INPS

codice tributo	regione/regione di riferimento	anno di riferimento	importo di debito versato	importo di credito compensato
TOTALE C			D	
				+ SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice tributo	regione/regione di riferimento	anno di riferimento	importo di debito versato	importo di credito compensato
0 8	3801	0101	85,00	
0 8	8902	2008	2,55	
0 8	1994	2008	2,07	
TOTALE E			89,62 F	
				+ 89,62

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice tributo	regione/regione di riferimento	anno di riferimento	importo di debito versato	importo di credito compensato
9 9	3844	0101	65,00	
9 9	8903	2008	1,95	
9 9	1998	2008	1,58	
TOTALE G			68,53 H	
				+ 68,53

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice tributo	regione/regione di riferimento	anno di riferimento	importo di debito versato	importo di credito compensato
TOTALE I			L	
				+ SALDO (I-L)

FIRMA _____ **SALDO FINALE** _____ **EURO** - 316,30

ESTREMI DEL VERSAMENTO (IVA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA _____ CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE _____
giorno me anno AGENZIA CAB/SPORTIVO

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale
 o con carta di credito circolare/vaglia postale
 o con assegno tratta / assegno su _____ cod. ABI _____ CAB _____

Autorizzo addebito su conto corrente bancario n° _____ cod. ABI _____ CAB _____ firma _____
 T* COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

6. I VERSAMENTI ON LINE E DALL'ESTERO



Tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica.

Le modalità per effettuare i versamenti *on-line* sono:

1. direttamente:

- mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

2. tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel:

- che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate;
- che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati e possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A.

Si ricorda che hanno l'obbligo di utilizzare il canale "Entratel" gli intermediari (commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.), le banche e le poste, i sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione modello 770 per più di 20 percipienti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, le Amministrazioni dello Stato, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Viceversa, utilizzano il canale "Fisconline" i sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione modello 770 per meno di 20 percipienti e tutti gli altri contribuenti, non obbligati per legge alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, che vogliono farne uso.

F24 ON LINE

Al pagamento on-line delle imposte sono ammessi tutti i contribuenti (persone fisiche e società) abilitati al servizio telematico Entratel o *Fisconline* (a seconda dei requisiti posseduti ai fini della trasmissione delle dichiarazioni fiscali) purché siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Come funziona

Il contribuente, dopo aver compilato il modello F24, utilizzando l'apposito software, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, effettua la richiesta di pagamento *on line* senza che sia necessario recarsi presso gli sportelli bancari o postali.

Il pagamento è totalmente sicuro, in quanto i dati sono protetti e possono essere “letti” soltanto dall'Agenzia delle Entrate: infatti, viene effettuato con modalità analoghe a un bonifico bancario, cioè tramite un “ordine di addebito” sul proprio conto rivolto dal contribuente alla banca.

I termini di versamento sono gli stessi previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito sul conto corrente è eseguito comunque con data valuta uguale alla data di scadenza del versamento indicata dal contribuente. Ciò rende possibile trasmettere la richiesta di pagamento telematicamente anche prima della scadenza, senza oneri aggiuntivi per il contribuente.

Per ogni versamento effettuato *on line* il contribuente riceve per via telematica:

- una comunicazione di avvenuta accettazione del file trasmesso;
- la conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativo;
- una ricevuta contenente l'esito dell'addebito comunicato dalla banca (o posta) presso la quale è acceso il conto corrente.

Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione “Ricevute”.

Se i dati relativi al pagamento non sono corretti ovvero manca in tutto o in parte la disponibilità sul conto corrente, il contribuente riceverà una comunicazione di scarto.

In questo caso, il contribuente è tenuto a rimuovere l'errore e a ripetere l'operazione, preparando in modo corretto il file da trasmettere.

ATTENZIONE

Tutte le ricevute telematiche e le comunicazioni di scarto possono essere lette soltanto dal titolare delle credenziali di accesso ai canali Entratel e Fisconline.

F24 WEB

I contribuenti abilitati ai servizi telematici “*Entratel*” o “*Fisconline*” possono compilare e trasmettere il modello F24 anche tramite il servizio gratuito dell'Agenzia delle entrate **F24 Web**.

La peculiarità di tale servizio, che lo contraddistingue dall'F24 on line, è che la compilazione del modello si effettua direttamente sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, senza che sia necessario installare alcun software sul proprio computer.

Analogamente al software F24 on line, anche il servizio F24 Web è totalmente sicuro: i dati trasmessi possono essere “letti” solo dall'Agenzia delle entrate e per il pagamento non è richiesta alcuna carta di credito. Il versamento avviene tramite un “ordine di addebito” da parte del contribuente sul proprio conto corrente bancario o postale.

Per accedere all'applicazione “F24 WEB” è necessario autenticarsi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> con le proprie credenziali e selezionare la voce “Pagamenti” dal menù “Strumenti”.

F24 CUMULATIVO

Il servizio consente il pagamento delle imposte per via telematica ed è riservato agli intermediari abilitati ad Entratel, permettendo loro di effettuare i versamenti on-line delle imposte dovute dai loro clienti.

Come funziona

L'intermediario deve, innanzitutto, ottenere l'abilitazione alla trasmissione del mod. F24, sottoscrivendo preventivamente un'apposita convenzione con l'Agenzia, e successivamente deve acquisire l'autorizzazione dai propri clienti all'utilizzo degli estremi del conto corrente su cui l'addebito verrà effettuato.

Le somme dovute sono addebitate solo alla data della scadenza prevista per il pagamento di ogni singola imposta.

In caso di errore, l'intermediario può annullare i versamenti disposti on-line, entro il penultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito.

ATTENZIONE

Gli intermediari abilitati e i Caf possono trasmettere l'F24 cumulativo in nome e per conto dei loro clienti richiedendo un addebito unico sul proprio conto corrente delle somme complessivamente dovute.

Per usufruire di tale modalità di pagamento il contribuente deve fornire all'intermediario una specifica autorizzazione.

PAGAMENTI DALL'ESTERO

I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche italiane o presso Poste Italiane S.p.A., possono eseguire i versamenti delle imposte dovute, dai Paesi dell'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea, mediante l'effettuazione di un bonifico in favore dei capitoli e articoli di entrata del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria, secondo lo standard MT103, indicando:

- codice BIC: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: codice fiscale o partita IVA del contribuente, codice tributo, e periodo di riferimento (nel formato MM/AAAA);
- IBAN: il codice relativo all'imposta da versare.

I codici IBAN maggiormente utilizzati sono riportati nella seguente tabella.

IMPOSTA	CODICE IBAN
IRPEF – RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	IT 51Y 01000 03245 348 0 06 1023 03
IRPEF – RITENUTE LAVORO AUTONOMO	IT 28Z 01000 03245 348 0 06 1023 04
IRPEF SALDO	IT 68X 01000 03245 348 0 06 1023 13
IRPEF 1° E 2° ACCONTO	IT 45Y 01000 03245 348 0 06 1023 14
IRES SALDO	IT 94Y 01000 03245 348 0 06 1024 02
IRES 1° E 2° ACCONTO	IT 46E 01000 03245 348 0 06 1024 08
IVA SCAMBI INTERNI	IT 64W 01000 03245 348 0 08 1203 01

7. IL MODELLO F23

Il modello F23 deve essere utilizzato per il versamento dei tributi relativi a contratti di locazione o affitto, atti giudiziari, dichiarazioni di successione, atti privati, utilizzazione di beni dello Stato, definizione agevolata delle sanzioni, ravvedimento per tasse e imposte indirette e atti emessi da altri uffici ed enti (processi verbali, ingiunzioni, ecc.).

Il modello F23 è disponibile presso banche, agenzie di riscossione e uffici postali, ma può essere prelevato anche dal sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”.

Va anche ricordato che sul predetto sito è disponibile una applicazione software che permette di compilare e stampare il modello F23 da presentare successivamente presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

QUALI TRIBUTI SI POSSONO PAGARE

Con il modello F23 si possono versare imposte, tasse e sanzioni. In particolare, il modello va utilizzato per il pagamento di:

- imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
- sanzioni inflitte da autorità giudiziarie ed amministrative;
- tasse e entrate demaniali.

A CHI SI PRESENTA E COME SI PAGA

Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:

- qualsiasi agenzia di riscossione;
- banca;
- ufficio postale.

I versamenti si effettuano, oltre che per contanti, con gli stessi mezzi di pagamento indicati per il modello F24 (vedere capitolo 2).

COME SI COMPILA

Il modello va compilato a cura di chi effettua il pagamento in caso di autoliquidazione, come ad esempio per la registrazione dei contratti di locazione. Solo in alcuni casi il modello viene precompilato dall'ufficio (accertamento e in tutti i casi in cui l'Ente è in grado di quantificare l'importo richiesto al debitore) che richiede il pagamento e inviato al contribuente unitamente all'atto cui si riferisce.

In tale ipotesi, gli eventuali dati mancanti vanno indicati dal contribuente sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso.

I codici tributo e le causali sono consultabili presso gli agenti della riscossione, le banche, gli uffici postali e sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Quelli di più frequente utilizzo sono consultabili in Appendice.

ATTENZIONE

Errori di compilazione del modello possono impedire all'ufficio o all'ente di abbinare il versamento all'atto o al documento cui si riferisce, comportando, in determinati casi, richieste di pagamento delle stesse somme già versate.

F23 ON LINE

L'Agenzia delle entrate ha di recente reso disponibile per tutti i contribuenti una nuova applicazione che permette di compilare direttamente sul suo sito internet, senza installare alcun software, il modello di pagamento F23.

Il nuovo servizio è molto semplice da utilizzare: attraverso alcuni passaggi guidati, il contribuente compila le diverse sezioni del modello con l'aiuto di istruzioni ed elenchi contenenti i dati ammessi nei vari campi.

L'utilizzo del modello F23 *on line* evita al contribuente di commettere errori formali di compilazione del modello, in quanto la stessa applicazione effettua il controllo dei dati inseriti, indicando l'eventuale anomalia riscontrata. In qualunque momento si può tornare indietro e modificare i campi già compilati. Inoltre, al termine della compilazione sarà possibile stampare (o salvare) il modello (file in versione .pdf) da presentare per il pagamento agli sportelli di banche, Poste Spa o Agenti della riscossione.

Per utilizzare l'applicazione "F23" è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia delle entrate e accedere al programma dal menù Strumenti (Modulistica/Modelli di versamento F23-F24/F23).

GLI ERRORI DA EVITARE

Gli errori più frequenti che si commettono nella compilazione del modello di versamento F23 sono:

- errata indicazione del "codice tributo"
- errata indicazione del "codice ufficio".

In caso di errore del "codice tributo" il contribuente deve inviare una comunicazione all'ufficio locale il cui codice è stato indicato nel modello stesso. Invece, se l'errore riguarda il "codice ufficio", il contribuente deve inviare una comunicazione sia all'ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente

sul modello di versamento, sia a quello cui si riferisce correttamente il versamento (il fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it).

Omesso o insufficiente pagamento dei tributi

L'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il versamento dell'importo dovuto, degli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione ridotta.

La sanzione, prevista nella misura ordinaria del 30%, viene così ridotta:

- al 2,5%, (pari ad 1/12 del 30%), se si effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- al 3%, (pari ad 1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro un anno dalla violazione.

I versamenti vanno eseguiti indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e la causale "SZ".

8. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131
 Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100
 Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
 Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435- art. 17
 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126 - art. 3
 Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 2007 pubblicato in G.U. 154 del 5 luglio 2007
 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 (modificato dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009)
 Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241
 Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237
 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
 Legge 23 marzo 1977, n. 97, art. 1 comma 3
 Legge 29 dicembre 1990, n. 405
 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - art. 1, comma 137
 Legge 4 agosto 2006, n. 248
 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
 Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998
 Decreto del Ministero delle Finanze 31 marzo 2000
 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2009
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2003
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2006
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2007
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 ottobre 2007
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 novembre 2007
 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 agosto 2009
 Circolare del Ministero delle Finanze 13 maggio 1998, n.125
 Circolare dell'Agenzia del Territorio 5 giugno 2001, n. 6/T
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3 agosto 2001, n. 77/E
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2001, n. 106/E
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 gennaio 2002, n. 5/E
 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 settembre 2006, n. 30/E
 Risoluzione del Ministero delle Finanze 9 agosto 2000, n. 131
 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 22 maggio 2007, n. 109/E

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

APPENDICE

MODELLO F24

Codici tributo più ricorrenti

Tabella dei codici tributo per il pagamento delle imposte erariali		Codice tributo
IRPEF	saldo	4001
	acconto - prima rata	4033
	acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES	saldo	2003
	acconto - prima rata	2001
	acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IVA	MENSILE da 6001 a 6012 (a seconda del mese)	
	TRIMESTRALE da 6031 a 6034 (a seconda del trimestre)	
	acconto contribuenti mensili	6013
	acconto contribuenti trimestrali	6035
	saldo dichiarazione annuale	6099
INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI ERARIALI		1668

Codici tributo per il versamento delle imposte e tasse regionali e comunali		Codice tributo
IRAP	saldo	3800
	acconto - prima rata	3812
	acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	addizionale regionale all'Irpef	3801
	addizionale regionale all'Irpef versata dai sostituti d'imposta	3802
	addizionale regionale all'Irpef versata dai sostituti d'imposta che effettuano assistenza fiscale - Modello 730	3803
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	addizionale regionale all'Irpef versata dai sostituti d'imposta trattenuta di importo minimo	3815
	addizionale comunale all'Irpef	Saldo 3844 Acconto 3843
	addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta che effettuano assistenza fiscale - Modello 730	Saldo 3846 Acconto 3845
ICI	per l'abitazione principale	3901
	per i terreni agricoli	3902
	per le aree fabbricabili	3903
	per gli altri fabbricati	3904
TARSU	tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani-tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	3920
TOSAP/COSAP	tassa-canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	3931
	tassa-canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche	3932
INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI		3805
INTERESSI PER PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI LOCALI		3857

Codici tributo per il versamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta	Codice tributo
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite	1001
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente	1002
ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1004
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro	1012
ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza	1038
ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni	1040
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sicilia per impianti in Sicilia	1601
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sicilia per impianti in Sicilia	1602
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sicilia per impianti in Sicilia	1612
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sardegna per impianti in Sardegna	1901
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sardegna per impianti in Sardegna	1902
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Sardegna per impianti in Sardegna	1912
ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Val d'Aosta per impianti in Val d'Aosta	1914
ritenute su retribuzioni e pensioni versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Val d'Aosta per impianti in Val d'Aosta	1920
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente fuori dalla regione Val d'Aosta per impianti in Val d'Aosta	1921
ritenute su retribuzioni, pensioni e trasferite versate da soggetti domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta per impianti fuori dalle predette regioni	1301
ritenute su emolumenti arretrati lavoro dipendente versate da soggetti domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta per impianti fuori dalle predette regioni	1302
ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro versate da soggetti domiciliati fiscalmente in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta per impianti fuori dalle predette regioni	1312

Codici tributo per il pagamento delle sanzioni in caso di ravvedimento*	Codice tributo
sanzione pecuniaria Irpef	8901
sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef	8902
sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef	8903
sanzione pecuniaria Iva	8904
sanzione pecuniaria Irpeg	8905
sanzione pecuniaria sostituti di imposta	8906
sanzione pecuniaria Irap	8907
sanzione pecuniaria altre imposte dirette	8908
sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti	8909
sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti	8910
sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva	8911
sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva	8912
sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi	8913
sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730	8915
sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef rettifica modello 730	8916
sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef rettifica modello 730	8917
Ires - sanzione pecuniaria	8918

* Per il versamento dell'imposta si usano i codici ordinari.

Codici tributo per il pagamento degli interessi in caso di ravvedimento	Codice tributo
interessi sul ravvedimento - Irpef	1989
interessi sul ravvedimento - Ires	1990
interessi sul ravvedimento - IVA	1991
interessi sul ravvedimento - Imposta sostitutiva	1992
interessi sul ravvedimento - Irap	1993
interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale	1994
interessi sul ravvedimento - Addizionale comunale	1998

Codici delle Regioni e delle Province Autonome

Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione	Regione	Codice Regione
ABRUZZO	01	LAZIO	08	SARDEGNA	15
BASILICATA	02	LIGURIA	09	SICILIA	16
BOLZANO	03	LOMBARDIA	10	TOSCANA	17
CALABRIA	04	MARCHE	11	TRENTO	18
CAMPANIA	05	MOLISE	12	UMBRIA	19
EMILIA ROMAGNA	06	PIEMONTE	13	VALLE D'AOSTA	20
FRIULI VENEZIA GIULIA	07	PUGLIA	14	VENETO	21

Codici degli Enti locali

Territorio di appartenenza del comune	Codice
Comuni della provincia autonoma di BOLZANO	03
Comuni della regione FRIULI VENEZIA GIULIA	07
Comuni della provincia autonoma di TRENTO	18
Comuni della regione VALLE D'AOSTA	20
ALTRI COMUNI	99

Per il pagamento dell'Ici il codice ente locale da riportare sul modello F24 corrisponde al codice catastale del Comune destinatario del versamento.

MODELLO F23

Codici tributo più ricorrenti

Tipo di versamento		Codice tributo
IMPOSTA CATASTALE		737T
IMPOSTA IPOTECARIA		649T
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: QUOTE DI EREDITÀ		001T
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: VALORE GLOBALE NETTO		004T
IMPOSTA SULLE DONAZIONI: QUOTA DI DONAZIONE		005T
IMPOSTA DI REGISTRO	per affitto fondi rustici	108T
	per atti, contratti verbali e denunce	109T
	per cessioni (contratti di locazione e affitti)	110T
	per contratti di locazione fabbricati - prima annualità	115T
	per contratti di locazione fabbricati - annualità successive	112T
	per contratti di locazione fabbricati - intero periodo	107T
	per proroghe (contratti di locazione e affitti)	114T
	per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)	113T
	trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari	104T
	trasferimento terreni e relativi contratti preliminari	105T
IMPOSTA DI BOLLO	tassa sui contratti di borsa	456T
	su libri e registri	458T
TASSA IPOTECARIA		778T
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO		460T
SANZIONI	imposta di registro	671T
	imposta di bollo	675T
	imposte e tasse ipotecarie e catastali	674T
	imposte sulle successioni e donazioni	672T
	in materia di abbonamento televisione	681T
	tasse sulle Concessioni Governative	678T
	per altri tributi indiretti	682T

Tabella delle causali

Pagamento	Codice della causale
Registrazione di atti giudiziari	RG
Registrazione di atti pubblici o privati	RP
Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette	SZ
Tributi autoliquidati collegati alla successione	SA

L'AGENZIA INFORMA

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Servizi all'Utenza

Ufficio Comunicazione Multimediale

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore	Aldo Polito
Capo Settore	Margherita Calabrò
Capo Ufficio	Gualtiero Esposito

Redazione a cura dell'Ufficio Comunicazione Multimediale

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it